



COMUNE DI VILLA LAGARINA
PROVINCIA DI TRENTO

Regolamento comunale

**Norme di comportamento per il corretto utilizzo di prodotti
fitosanitari in prossimità di centri abitati, abitazioni e strade**

Approvato con delibera del Consiglio comunale
n. 22 del 8 maggio 2013

INDICE

Art. 1	Definizioni.....	pag. 3
Art. 2	Utilizzo dei prodotti fitosanitari.....	pag. 3
Art. 3	Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari.....	pag. 3
Art. 4	Prescrizioni per garantire la corretta effettuazione dei trattamenti fitosanitari.....	pag. 4
Art. 5	Manutenzione delle attrezzature.....	pag. 6
Art. 6	Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori.....	pag. 6
Art. 7	Controlli e sanzioni.....	pag. 6
Art. 8	Promozione e sensibilizzazione.....	pag. 6

Norme di comportamento per il corretto utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità di centri abitati, abitazioni e strade

Art. 1 **Definizioni**

1. Con centro abitato si intende l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di 'inizio' e di 'fine'. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
2. Con strada si intende quella parte di suolo destinata alla circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali (come definiti dall'art. 47 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. - Codice della Strada).
Le strade vengono così classificate:
A - strade pubbliche a servizio delle aree agricole;
B - strade statali e provinciali;
C - viabilità comunale principale, alla quale sono assimilate anche le strade di collegamento specificate nell'Allegato sub. A, parte integrante del presente Regolamento.
3. Con percorso pedonale e ciclabile si intende la parte della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei pedoni e dei velocipedi.

Art. 2 **Utilizzo dei prodotti fitosanitari**

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi per scopi produttivi agricoli e non i prodotti fitosanitari, in particolare in prossimità di centri abitati e di abitazioni, di porre ogni precauzione per assicurare: la pubblica salute e incolumità; il rispetto della proprietà pubblica e privata; di evitare danni a persone, cose o animali; di non disturbare la quiete pubblica, in particolare nelle ore notturne.
2. Viene fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali e per la tutela dell'ambiente dagli inquinanti.

Art. 3 **Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari**

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola, all'aperto o in luoghi preventivamente concordati e/o autorizzati dal Comune.
2. È vietata la miscelazione dei prodotti fitosanitari in prossimità di "carica botte", sorgenti, corsi d'acqua, pozzi, fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti.
3. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
4. È raccomandato il calcolo preventivo della quantità di miscela da somministrare in funzione della concentrazione, dell'estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo, in modo da evitare miscela residua.

5. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata dovrà essere effettuato in modo che la miscela, specie durante i tratti in salita e nei sobbalzi, non tracimi.
6. I dispositivi "carica botte" devono essere utilizzati esclusivamente per il riempimento con acqua delle macchine irroratrici. È vietato il lavaggio delle macchine irroratrici e degli attrezzi con l'acqua del "carica botte" e comunque qualunque lavaggio nell'area circostante.

Art. 4

Prescrizioni per garantire la corretta effettuazione dei trattamenti fitosanitari

1. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari e di tutti i trattamenti sulle colture con le macchine irroratrici, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti in assenza di vento, rispettando, con l'uso delle macchine irroratrici, le seguenti distanze minime:

a. in prossimità di edifici pubblici, edifici privati, pertinenti orti e giardini, parchi, aree ricreative e di svago, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri:

- 30 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo inferiore o uguale a 4 metri;
- 50 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo superiore a 4 metri.

A condizione che le macchine irroratrici siano dotate di dispositivi per il contenimento della deriva, quali convogliatori a basso volume d'aria (es. torretta, tubi flessibili, etc.), deflettori, collettori, ugelli antideriva o sistemi a tunnel, le distanze minime da rispettare di cui sopra sono ridotte come segue:

- 10 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo inferiore o uguale a 4 metri;
- 30 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo superiore a 4 metri.

b. in prossimità di scuole, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni, case di riposo:

- 30 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo inferiore o uguale a 4 metri;
- 50 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo superiore a 4 metri.

A condizione che le macchine irroratrici siano dotate di dispositivi per il contenimento della deriva, quali convogliatori a basso volume d'aria (es. torretta, tubi flessibili, etc.), deflettori, collettori, ugelli antideriva o sistemi a tunnel, le distanze minime da rispettare di cui sopra sono ridotte come segue:

- 10 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo inferiore o uguale a 4 metri;
- 30 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo superiore a 4 metri.

c. in prossimità delle strade di tipo B e C come previste dall'articolo 1, comma 2 e in prossimità di percorsi pedonali e ciclabili come individuate all'articolo 1, comma 3:

- 10 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo inferiore o uguale a 4 metri;
- 20 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo superiore a 4 metri.

A condizione che le macchine irroratrici siano dotate di dispositivi per il contenimento della deriva, quali convogliatori a basso volume d'aria (es. torretta, tubi flessibili, etc.), deflettori, collettori, ugelli antideriva o sistemi a tunnel, le distanze minime da rispettare di cui sopra sono ridotte come segue:

- 5 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo inferiore o uguale a 4 metri;
- 10 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo superiore a 4 metri.

A distanze inferiori a quelle specificatamente sopra individuate è consentito esclusivamente l'utilizzo delle lance azionate a mano e a pressione moderata o di sistemi a tunnel.

2. La dotazione aziendale di macchine irroratrici con sistema di convogliatori a basso volume d'aria (es. torretta, tubi flessibili, etc.), deflettori, collettori, ugelli antideriva o sistemi a tunnel deve essere comprovata da idonea certificazione da conservare presso il centro aziendale.
Nel caso di verifiche effettuate in pieno campo durante la fase di irrorazione tale documentazione dovrà essere esibita agli organi di controllo, a seguito di semplice richiesta, entro 7 giorni di calendario dall'accertamento. In difetto o se inadeguata si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2 del presente Regolamento.
3. Entro la fascia di rispetto prevista dal comma 1, **lettera a)** del presente articolo l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è autorizzata dalle ore 6:00 alle ore 10:00 e dalle ore 18:00 alle ore 22:00.
4. Entro la fascia di rispetto prevista dal comma 1, **lettera b)** del presente articolo l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è autorizzata dalle ore 6:00 alle ore 7:30 e dalle ore 18:00 alle ore 22:00.
5. L'obbligo del rispetto degli orari di cui ai commi precedenti viene meno, a esclusione del comma 4 del presente articolo, in particolari condizioni meteorologiche, che possono creare gravi danni alle piantagioni. Tali situazioni sono segnalate dal personale del Centro trasferimento tecnologico della Fondazione E. Mach - Istituto Agrario di San Michele all'Adige.
6. È fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
 - a) di adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio dell'effetto "deriva", con particolare attenzione in prossimità di scuole, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni, ospedali, case di riposo, residenze protette e altri edifici pubblici presso i quali le persone dimorano permanentemente;
 - b) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone o animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - c) di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare il volume d'aria allo sviluppo vegetativo e regolarne opportunamente il flusso, affinché investa, con le gocce erogate, solo la vegetazione;
 - d) di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;
 - e) di evitare il trattamento in presenza di vento o in condizioni di temperature elevate.
7. Al fine di ridurre ulteriormente l'effetto deriva dei prodotti irrorati sulle colture ma anche per favorire habitat e corridoi ecologici capaci di ospitare una ricca varietà di specie utili alla lotta biologica, è raccomandata la messa a dimora di barriere vegetali di adeguata larghezza e altezza in prossimità del confine della coltivazione con corsi d'acqua, strade, parchi, edifici (le distanze sono quelle indicate nel Codice civile e nel Regolamento edilizio comunale vigente). Alla barriera vegetale dovranno essere effettuati, nel periodo di riposo vegetativo, gli ordinari interventi di cura e non potranno essere impiegati fertilizzanti, fitofarmaci ed erbicidi.
8. È fatto obbligo di eseguire i trattamenti con prodotti fitosanitari secondo le prescrizioni di cui alla L.P. 11 marzo 2008, n. 2 "Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare eseguendo le operazioni in campagna quando le api sono inattive, al mattino presto o verso sera a seconda delle stagioni.

Art. 5

Manutenzione delle attrezzature

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici, la qualità della distribuzione e ridurre conseguentemente gli effetti negativi sull'ambiente, sono raccomandati periodici controlli

e tarature delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci.

2. Al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto, l'utilizzatore deve controllare periodicamente lo stato delle attrezzature e delle condutture (rubinetti, giunti, etc.).
3. È vietato il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in prossimità di corsi d'acqua, sorgenti, pozzi, fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti. La pulizia delle attrezzature deve essere fatta in aree predisposte o in aperta campagna, nei propri fondi ed evitando la formazione di pozzanghere.

Art. 6

Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori

1. Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, etc.) venuti a contatto con i prodotti fitosanitari non possono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani ma devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7

Controlli e sanzioni

1. Spetta al Comune prevedere adeguate forme di controllo in ordine al rispetto delle normative regolamentari adottate, anche con riferimento alle deroghe concesse ai precedenti commi, individuando idoneo personale adeguatamente formato, cui affidare i compiti di vigilanza.
2. Fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi di settore, chiunque viola le disposizioni previste dal presente Regolamento è soggetto, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi della legge 689/81, corrisponde a euro 100,00.
3. Per l'applicazione delle sanzioni si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 689/81 e ss. mm. e al Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 8

Promozione e sensibilizzazione

1. L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie competenze e in relazione a quanto previsto dal presente Regolamento, sostiene e promuove la conoscenza e il monitoraggio dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul proprio territorio, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti che si occupano a vario titolo della materia.
2. L'Amministrazione comunale, in relazione alle materie trattate nel presente Regolamento, incentiva politiche di sensibilizzazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica e territoriale volte a favorire primariamente l'urbanizzazione di terreni già ricompresi nei centri abitati e, qualora si prevedano nuove zone di urbanizzazione in aree con destinazione urbanistica originariamente agricola, a far rispettare l'obbligo a carico di ditte/imprese lottizzanti o singoli lottizzanti nel caso di costruzioni in economia, di installare opportune opere di mitigazione paesaggistica (in particolare la creazione di adeguate barriere vegetali).